



UFFICIO DI SORVEGLIANZA DI GENOVA

IL MAGISTRATO DI SORVEGLIANZA

ha emesso la seguente

ORDINANZA

nel procedimento di sorveglianza relativo alla **richiesta di accertamento della pericolosità sociale ex art. 679 1 comma, c.p.p.**, nei confronti di:

[REDACTED], attualmente in a.t. provvisorio in comunità terapeutica, f.p. 17.1.2023, già dichiarato delinquente abituale dal MS GE con ordinanza 7.4.2017; difeso dall'Avv. **[REDACTED]**;

Visti gli atti del procedimento di sorveglianza sopra specificato;
Verificata, preliminarmente, la regolarità delle comunicazioni relative ai prescritti avvisi al rappresentante del P.M., all'interessato e ai Difensori;
Considerate le risultanze delle documentazioni acquisite, delle investigazioni e degli accertamenti svolti, della trattazione e della discussione di cui a separato processo verbale;
Uditi il parere del rappresentante del P.M. (che ha chiesto di mantenere ferma la declaratoria di abitualità, ma si è rimesso alla decisione del Giudice quanto alla misura applicabile) e le conclusioni del Difensore (che ha insistito per la revoca della misura di sicurezza, a cagione della cessata pericolosità sociale);

OSSERVA

Con ordinanza in data 7.4.2017 il MS GE ha dichiarato **[REDACTED]** delinquente abituale ex art. 102 c.p. e contestualmente ha applicato nei suoi confronti la misura di sicurezza detentiva della casa di lavoro per anni 2.

La misura di sicurezza è stata ordinata con riferimento al titolo rideterminato in data 20.5.2019, 739/2019 PM GE, che ricomprende plurime condanne per fatti di: furti del 2008 e del 2012; ricettazioni del 2008, 2013 e 2015; possesso di arnesi atti allo scasso del 2012 e del 2015; rapina e violazioni in materia di misure di prevenzione del 2015; la pena principale rispetto a questo titolo è ancora in espiazione nelle forme dell'affidamento terapeutico con fine pena al 17.1.2023.

Nonostante la declaratoria di abitualità già intercorsa, la Procura sede in data 14.9.2022 ha domandato un nuovo accertamento di pericolosità sociale poiché frattanto la situazione di **[REDACTED]** è mutata, quanto a titolo esecutivo, sopravvenuto e comprendente nuove condanne, nonché con riferimento al regime di espiazione della pena, oggi comunitario.

Si indica nell'ordinanza del 2017 che:

[REDACTED] dopo avere riportato una condanna ad anni quattro e mesi quattro di reclusione per violazione legge stupefacenti del 2005, ne ha riportato un'altra ad anni 1 di reclusione per fatto specifico commesso nel 2006; quindi ricorre condanna per un fatto sempre specifico del 2008, con condanna ad anni 1 e mesi sei di reclusione; complessivamente dunque il condannato ha riportato una condanna superiore ad anni 5 di reclusione per tre fatti commessi nel decennio e successivamente ha riportato molteplici altre condanne per delitti contro il patrimonio commessi nel 2008, 2012 e 2015; - sussistono, effettivamente, le condizioni oggettive di cui all'art. 102 C.P.;

-non solo, il Giudice ha altresì indicato che dalla lettura delle sentenze emerge la comunanza dei motivi a delinquere dettati dal fine di lucro;

-quindi il Giudice ha scrupolosamente attualizzato la disposizione dell'art. 102 c.p. che si occupa dell'abitudine presunta dalla Legge, calando la norma nel contesto concreto, alla luce dei dettami della Corte Costituzionale e degli effetti della Legge Gozzini del 1986; il MS ha ritenuto sussistente la pericolosità sociale del prevenuto a norma dell'art. 133 c.p. avendo riguardo ai precedenti del prevenuto (pressoché tutti in materia di delitti contro il patrimonio, di sorveglianza speciale, salvo una rapina aggravata), alla revoca intercorsa di tutte le misure alternative concesse, alla sottoposizione alla misura di sicurezza della sorveglianza speciale, poiché soggetto dedito alla commissione di reati per soddisfare le proprie esigenze di vita;

-il MS ha valorizzato le informazioni di Polizia che lo hanno descritto come un pessimo soggetto, quindi ha negativamente valutato il problema tossicomane irrisolto che ha condotto l'interessato alla commissione di reati per ben 25 anni, di conseguenza ha dichiarato [REDACTED] delinquente abituale ed ha applicato la misura di sicurezza detentiva per anni 2.

In data 16.6.2022 questo Giudice ha applicato provvisoriamente al prevenuto la più ampia misura comunitaria poiché sussistenti tutti gli estremi di legge, ovvero la disponibilità all'accoglienza della CT UN'OCCASIONE e la presenza di un programma terapeutico a norma dell'art. 94 D.P.R. 309/1990 proveniente dalla ASL 3 in data 9.6.2022.

Quanto al contesto giuridico dell'interessato permangono tutti i precedenti penali, così come descritti dal MS GE nel 2017; non è attinto da pendenze a Imperia e a Sassari e a Genova; le informazioni della Questura riferiscono della revoca della misura terapeutica in data 8.10.2021, giusta ordinanza TS GE, a fronte della violazione delle prescrizioni della misura (in corso di affidamento terapeutico allora in essere il condannato abbandonava l'allora struttura); frequenta pregiudicati, ma non è collegato alla criminalità organizzata.

La ASL 3 in data 22.11.2022 ha indicato che: [REDACTED] è in cura presso il servizio dal 1994 con diagnosi di dipendenza da oppiacei; alla carcerazione si sono alternati periodi di ingresso comunitario; nel 2017 è iniziato un percorso presso il CEIS poi proseguito ad Asti a cagione delle difficoltà con gli operatori ed i degenti della prima struttura; la permanenza ad Asti è durata sino al 2020 ed ha previsto anche lo svolgimento di un'attività lavorativa; frattanto [REDACTED] ha allacciato i rapporti con una sorella pugliese e questo legame affettivo lo ha spronato al cambiamento; quindi, nel settembre del 2020 [REDACTED] è rientrato sul territorio genovese e nel febbraio 2021 si è tentato un inserimento in alloggio protetto il quale, tuttavia, è fallito in brevissimo tempo, con ricadute nell'uso di eroina nel maggio 2021; a settembre del 2021 il soggetto è rientrato in carcere; l'ingresso in istituto si è caratterizzato per un fattivo percorso psicologico dove in breve tempo, con intelligenza, [REDACTED] ha rivisto tutta la propria esistenza; a fronte di questo cambiamento gli Operatori hanno ipotizzato un nuovo ingresso comunitario che è occorso nel giugno del 2022 a fronte del provvedimento provvisorio del MS GE; a colloquio oggi [REDACTED] appare in una buona condizione psico-fisica; domicilia presso la CT UN'OCCASIONE e lavora presso LA FABBRICA SOCIALE di Casarza Ligure; vuole mantenere contatti con il Ser.D. anche dopo la carcerazione; concludono i curanti indicando che: *"questa fase del percorso è particolarmente delicata. Si proporrà alla Direzione del SerD la richiesta di un suo futuro trasferimento in alloggio protetto e l'inserimento in un programma di borsa lavoro"*.

In data 29.11.2022 la Difesa ha prodotto relazione della CT ospitante redatta in data 22.11.2022 dalla quale emerge che: [REDACTED] è gioviale, ma talora maltollera le regole; oggi si discosta dalle modalità carcerarie; gli spazi in autonomia sono stati gestiti regolarmente; oggi lavora part-time.

L'odierno procedimento presenta profili di particolare complessità in relazione all'istituto giuridico di cui si invoca l'applicazione in vista dell'esame attuale di pericolosità ed alla luce della situazione socio-sanitaria del prevenuto.

Occorre in primo luogo chiarire alcuni profili in merito alla dichiarazione di abitualità per cui si procede, nonché in riferimento alla misura di sicurezza applicabile.

L'arcaico istituto in esame è stato introdotto nel nostro ordinamento, nell'ambito del doppio binario, per neutralizzare in modo severo, coloro che, per curriculum criminale, siano particolarmente allarmanti per la collettività, così da prevenire il rischio di commissione di nuovi reati.

In particolare, l'art. 102 c.p. prevederebbe una disciplina di presunzione legale di pericolosità al verificarsi di determinate condizioni di legge, ma come è noto già a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale 249/1983, quindi per espressa codificazione legislativa n. 663/1986 ogni ipotesi di presunzione di pericolosità nel nostro ordinamento è venuta meno, così che il Giudice è sempre chiamato ad attualizzare il concetto di pericolosità sociale al momento della decisione.

Ciò perché detta declaratoria di pericolosità qualificata non è uno stigma irrimediabile o meglio, irreversibile, ma è piuttosto un concetto mutevole, variabile in base alle circostanze di cui all'art. 133 c.p., così che nel momento in cui il Giudice decide deve avere piena contezza di quale sia il reale contesto in cui l'interessato opera o opererà, delle risorse economiche e sociali di cui questo potrà avvalersi, nonché della rete di sostegni/servizi a sua disposizione.

Ed è proprio dinanzi a queste considerazioni che l'odierno Giudice condivide e si pone in linea di continuità con il pronunciamento MS GE del 2017 laddove l'Organo Giurisdizionale non si è limitato a verificare la ricorrenza dei requisiti tecnici di legge di cui all'art. 102 c.p., ma ha altresì calato le circostanze di cui all'art. 133 c.p. nella situazione di [REDACTED]

Oggi, come allora, [REDACTED] continua ad essere socialmente pericoloso, stanti i requisiti di cui all'art. 102 c.p., ma in ogni caso in base agli indici di cui all'art. 133 c.p.; dall'esame degli atti risulta infatti che egli ha commesso delitti per più di 25 anni, ha sempre fallito i programmi terapeutici, si mantiene (o comunque si è mantenuto sino a poco tempo addietro) grazie all'attività delittuosa che compie (v. in questo senso la sottoposizione alla misura di prevenzione), non dispone di un domicilio (se non comunitario), non gode di una solida fonte di reddito (opera momentaneamente in una cooperativa sociale ed è presumibilmente prevista una mera borsa lavoro) e non si è ancora seriamente affrancato dalla dipendenze, anzi, ancora nel maggio del 2021 è ricaduto nell'uso di eroina che lo ha condotto ad abbandonare l'allora percorso comunitario, con conseguente revoca della misura terapeutica solo nell'ottobre del 2021.

Dinanzi a tutte le circostanze indicate, nella ricorrenza dei presupposti tecnici di legge, [REDACTED] viene dichiarato delinquente abituale.

Si pone ora tuttavia il problema di individuare quale sia la più idonea misura da applicare al caso concreto poiché, per espressa previsione normativa, in caso di declaratoria di delinquenza qualificata dovrebbe seguire l'applicazione di una misura detentiva, ex art. 216, n. 1, c.p., inoltre per la durata non inferiore a due anni.

Anche in relazione a questo profilo è utile il richiamo alla pronuncia della Corte Costituzionale del 1983 la quale, anche in relazione a detto contesto, impone un'attualizzazione della misura applicabile; in questo senso, anche in epoca più recente, nel 1998 la S.C. ha affermato (sentenza n. 4730) che anche la pericolosità legata alla declaratoria di delinquenza abituale può nel tempo affievolirsi e che la misura applicata originariamente nella forma più incisiva possa trasformarsi in una misura meno incisiva.

Espressamente si legge in motivazione: "se la misura va riferita alla presenza in concreto della pericolosità ed al grado della stessa, non c'è dubbio che da un grado di pericolosità affievolito debba sempre discendere una corrispondente incisività della misura", con l'espressa indicazione che anche in caso di pericolosità "ridotta" possa comunque tenersi ferma la declaratoria di delinquenza qualificata, pur applicando la misura attenuata.

La risposta è contenuta nello stesso articolo 69, comma 4, O.P. laddove consente al MS di revocare **eventualmente** la declaratoria di cui agli artt. 102 e ss. c.p., in occasione dell'esame o del riesame finalizzato all'applicazione di misure di sicurezza.

Quindi se il Giudice, in occasione dell'accertamento volto al riconoscimento della delinquenza qualificata, ritiene sussistente una pericolosità sociale, ma affievolita, ovvero tale da non necessitare del contenimento a mezzo di misura detentiva, allora può -pur nel dichiarare ferma la declaratoria- applicare una misura attenuata.

La lunga spiegazione che precede è dovuta al fatto che la circostanza giuridica astratta paventata pare proprio oggi ricorrere nel caso di specie, infatti pur essendo [redacted] attualmente pericoloso, nonché giudicabile quale delinquente abituale, risulta tuttavia contenibile attraverso un vincolo giuridico diverso da quello detentivo.

Depongono in questo senso: la recente conduzione fruttuosa del percorso comunitario, la presenza di un impegno lavorativo, ancorché precario, così da impegnare fruttuosamente il tempo libero, una vasta rete di servizi disposti a seguirlo ed a supportarlo (attraverso la collocazione in alloggio protetto e l'impiego in qualche borsa lavoro), nonché una rinnovata maturità del soggetto, così come riferito dagli Operatori.

Nessuna variazione quanto alla durata della misura, così come già disposta dal MS GE nel 2017, dal momento che lo iato individuato risulta idoneo e necessario anche quanto all'esecuzione della misura non detentiva per la verifica del contegno dell'interessato.

Allora, alla luce del quadro delineato, può effettivamente ritenersi che la pericolosità di [redacted] sia scemata, ancorché non venuta meno.

Pur dichiarando [redacted] delinquente abituale, il Giudice sostituisce ed applica nel caso concreto la misura di sicurezza non detentiva della libertà vigilata per anni 2 da eseguire nell'odierna comunità, **a decorrere dal giorno successivo dalla cessazione dell'espiazione principale, mandando fin d'ora i Servizi affinché reperiscano altro idoneo alloggio protetto ove domiciliare il soggetto ai fini della misura ove quello odierno non fosse disponibile.**

P.Q.M.

visti gli artt. 102, 103, 133, 203, 207, 208, 209, 219, 228 C.P.; 666, 678, 679 C.P.P.;

DICHIARA [redacted] delinquente abituale;

DICHIARA attenuata la pericolosità sociale di [redacted], come sopra generalizzato e conseguentemente

TRASFORMA

nei confronti di [redacted], la misura di sicurezza dell'assegnazione a Casa di lavoro di cui all'ordinanza 7.4.2017 MS GE nella **libertà vigilata per anni 2;**

DISPONE

che la libertà vigilata abbia inizio **dal giorno successivo alla cessazione della pena principale;**

MANDA

alla territorialmente competente Autorità di P.S. per la notifica del presente provvedimento e per la consegna ai sensi dell'art. 190, co. 2, disp. att. c.p.p., della carta percettiva in esso inclusa;

IMPONE

le seguenti

PRESCRIZIONI

con espressa avvertenza che, in caso di trasgressione agli obblighi, potrà procedersi alla sostituzione della libertà vigilata con l'assegnazione a colonia agricola o a casa di lavoro:



- 1) - il libero vigilato prenderà e manterrà il proprio domicilio in SESTRI LEVANTE presso CT UN'OCCASIONE, non modificandolo senza preventiva segnalazione all'Autorità di P.S. predetta;
- 2)- il libero vigilato permarrà nella struttura indicata dalle ore 21 di ciascun giorno alle ore 06 del giorno successivo;
- 3) - il libero vigilato, durante gli orari non vincolati alla permanenza nella struttura, non potrà lasciare il territorio della Provincia di Genova;
- 4) - il libero vigilato non si trasferirà **STABILMENTE** nel territorio di Comune diverso da quello attuale senza preventiva autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza; autorizzazione da richiedersi attraverso l'Autorità di P.S. preposta alla sorveglianza che fornirà, in proposito informazioni e parere;
- 5) - il libero vigilato non potrà in ogni caso portare con sé armi o strumenti atti ad offendere e non frequenterà pregiudicati o persone comunque pericolose per la sicurezza pubblica;
- 6) - il libero vigilato porterà sempre con sé la carta precettiva e la esibirà ad ogni richiesta degli Organi di Polizia, ai quali farà spontaneamente constare la propria condizione di sottoposto a misura di sicurezza in occasione di eventuali verifiche circa l'identità personale;
- 7)- il libero vigilato si presenterà alla Stazione CC. di SESTRI LEVANTE (GE) preposta alla sorveglianza, per rendere conto di sé, **almeno tre volte a settimana**, secondo gli orari che l'autorità medesima determinerà tenendo conto delle condizioni dell'interessato, nonché ogni qualvolta sarà espressamente convocato;
- 9) - il libero vigilato prenderà immediato contatto con l'UEPE di Genova e manterrà, con l'Ufficio stesso, costante collegamento per gli interventi di sostegno e di assistenza;
- 10) - il libero vigilato dovrà seriamente adoperarsi nel regolare svolgimento di attività lavorativa e trarre comunque i mezzi di sostentamento da attività lecite e verificabili;
- 11) - l'autorità di P.S. preposta alla sorveglianza informerà immediatamente il Magistrato di Sorveglianza di Genova delle violazioni agli obblighi eventualmente constatate e riferirà, inoltre, nel corso dello svolgimento della misura di sicurezza intorno al comportamento dell'interessato nonché, con dettagliato rapporto, in prossimità della scadenza del periodo di sottoposizione agli obblighi, intorno al venir meno o al persistere della pericolosità sociale;
- 12) - l'U.E.P.E. riferirà sull'esito degli interventi svolti, anche su segnalazione dell'Autorità di P.S. preposta alla sorveglianza, in sede di sostegno e di assistenza.

NON APPENA l'AUT. PS competente avrà sottoposto il prevenuto dovrà **IMMEDIATAMENTE** notificare il Giudice onde individuare la decorrenza del vincolo.

MANDA SPECIFICAMENTE al Distretto 12, asl 3, dr. CABONA per gli interventi concernenti il reperimento di alloggio protetto presso il quale eseguire la misura e per il reperimento di borsa lavoro.

MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

GENOVA, 2.12.2022



Il Giudice
Chiara Semenza

DEPOSITATO
IN CANCELLERIA
IL 05/12/2022

Sov. Capo C. Luca Gradia



COPIA CONFORME
ALL'ORIGINALE

5/12/2022

Capo C. Luca Gradia